



# GIUSEPPE CAVALLOTTO

## VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

---

012-2014

1 agosto 2014

### DECRETO GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI ALLE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE ALL'ORDINARIO DIOCESANO

Premesso che, a norma del can. 1276 §1 del Codice di Diritto Canonico, spetta all'Ordinario di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette;

visti:

- i cann. 1274-1289 sull'amministrazione dei beni ecclesiastici;
- il can. 1263 sul diritto del Vescovo diocesano, uditi il Consiglio diocesano per gli affari economici e il Consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi;
- il can. 1266 sulla possibilità per l'Ordinario del luogo di disporre che si facciano questue speciali a favore di determinate iniziative parrocchiali, diocesane, nazionali o universali, da inviare poi sollecitamente alla curia diocesana;

visto il decreto del 15 aprile 1996 con cui il mio predecessore, mons. Carlo Aliprandi, determinava per la Diocesi di Cuneo i tributi e le tasse, e il mio decreto del 1 gennaio 2010 con cui aggiornavo tali disposizioni, integrandole con la determinazione delle questue speciali e con alcune disposizioni inerenti le offerte per le messe e il sostentamento del clero;

tenuto conto di quanto indicato dall'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata dalla 54° Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e promulgata dal Cardinale Presidente con Decreto prot. n. 753/05 in data 1 settembre 2005;

visti gli orientamenti e le norme in merito a tributi e tasse diocesani emanati dalla Conferenza Episcopale Piemontese;

visto il mio Decreto generale del 25 luglio 2014 sugli atti di straordinaria amministrazione degli enti soggetti all'Ordinario diocesano (d'ora in poi Decreto generale ASAESOD);

sentito il Consiglio presbiterale nella riunione del 16 maggio 2014 e il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici nella riunione del 1 luglio 2014;

decido, ai sensi del can. 20, di abrogare, come di fatto abrogo, le norme contenute nel decreto del 15 aprile 1996 di mons. Carlo Aliprandi, come pure le norme contenute nel mio decreto del 1 gennaio 2010, limitatamente alle disposizioni che aggiornano i tributi e le tasse diocesani e alla determinazione delle questue speciali, e

**stabilisco quanto segue:**

## **1. Determinazione degli Enti che sono soggetti all'Ordinario diocesano**

### **1.1**

Sono soggetti all'Ordinario diocesano tutti gli enti ecclesiastici - persone giuridiche canoniche pubbliche di qualsiasi natura, genere e finalità - che hanno la sede legale nel territorio della Diocesi, a meno che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano.

### **1.2**

Hanno finalità diocesana, e di conseguenza sono sottoposti ad uno speciale regime di vigilanza, secondo le determinazioni del diritto particolare, i seguenti enti ecclesiastici: Seminario vescovile, Istituto diocesano per il sostentamento del clero di Cuneo, Opera diocesana per le chiese povere e i catechismi, Associazione pubblica di fedeli Insieme per educare, Santuario di Sant'Anna di Vinadio, Santuario di San Magno in Castelmagno, Parrocchia-Santuario Regina Pacis in Fontanelle di Boves (limitatamente per il Santuario e per la Casa del Clero), Parrocchia di San Pietro del Gallo in Cuneo (limitatamente per la casa di esercizi Pascal d'Illozza).

### **1.3**

Gli enti civili che perseguono finalità ecclesiastiche, per Statuto e comunque con l'espresso riconoscimento da parte del Vescovo diocesano, sono invitati a modificare i loro Statuti in modo da inserire la subordinazione degli atti di straordinaria amministrazione alla vigilanza dell'Ordinario diocesano, con l'obbligo di presentazione del rendiconto amministrativo.

### **1.4**

Hanno finalità diocesana, e di conseguenza sono tenuti a sottoporsi ad uno speciale regime di vigilanza, secondo le determinazioni del diritto particolare, i seguenti enti civili: Fondazione San Michele, Associazione centro servizi pastorali mons. Biglia, Associazione volontari servizi pastorali diocesani, Associazione volontari servizi caritativi mons. Dalmazio Peano.

### **1.5**

Soltanto gli enti ecclesiastici di cui al punto 1.1 e gli enti civili che perseguono finalità ecclesiastiche avendo nello Statuto le previsioni di cui al punto 1.3 possono richiedere contributi finanziari diocesani. Tuttavia, gli enti civili che perseguono finalità ecclesiastiche ma non hanno queste previsioni nello Statuto possono richiedere contributi finanziari diocesani a condizione che volta per volta allegghino alla richiesta il rendiconto amministrativo e si impegnino a presentare una rendicontazione a consuntivo.

## **2. Obbligo di subordinazione degli atti di straordinaria amministrazione e di presentazione del rendiconto amministrativo**

### **2.1**

Gli atti di straordinaria amministrazione di un ente soggetto all'Ordinario diocesano sono regolati dal Codice di diritto canonico secondo le determinazioni del relativo Decreto generale ASAESOD.

### **2.2**

Tutti gli enti soggetti all'Ordinario diocesano hanno l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto amministrativo dell'anno solare precedente tramite l'Ufficio dell'Economo diocesano, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista.

### **2.3**

Il rendiconto amministrativo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente: per le parrocchie, il parroco lo sottoscrive sentito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici; per gli altri enti, il legale rappresentante lo sottoscrive nel rispetto delle procedure amministrative previste dai rispettivi Statuti.

### **2.4**

Ai fini della determinazione degli atti di straordinaria amministrazione e del calcolo dei tributi, nel rendiconto amministrativo il conto economico è considerato in attivo quando il saldo annuale tra entrate ordinarie e uscite ordinarie è positivo, a prescindere dalla situazione finanziaria.

### **3. Determinazione dei tributi diocesani**

#### **3.1**

Ogni anno, entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto amministrativo, tutti gli enti ecclesiastici soggetti all'Ordinario diocesano hanno l'obbligo di versare alla Diocesi, tramite la Cancelleria vescovile, il 2% di tutte le entrate ordinarie, considerando anche in modo integrale le rendite immobiliari e solo l'utile delle attività a carattere commerciale, e il 10% di tutte le entrate straordinarie, escluse le rendite immobiliari e l'utile delle attività a carattere commerciale.

#### **3.2**

Sono da considerarsi straordinarie tutte quelle entrate la cui accettazione richiede una licenza o autorizzazione canonica, secondo quanto determinato dal Decreto generale ASAESOD.

#### **3.3**

Sono esclusi dal calcolo dei tributi diocesani i contributi finanziari erogati dalla Diocesi o dalla Conferenza Episcopale Italiana.

### **4. Abolizione delle tasse di Curia e imposizione del contributo alle spese di istruttoria della Curia**

#### **4.1**

Sono abolite le tasse di Curia attualmente vigenti, per decreto o per legittima consuetudine, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

#### **4.2**

Alle persone canoniche giuridiche o fisiche che chiedono il supporto tecnico della Cancelleria vescovile, dell'Ufficio dell'Economo diocesano e dell'Ufficio beni culturali ecclesiastici per pratiche di particolare complessità viene imposto un contributo alle spese di istruttoria della Curia, da versare alla Cancelleria vescovile.

#### **4.3**

La tipologia di pratiche che necessitano di tale contributo, la determinazione del suo ammontare, le possibilità di esenzione e le modalità di versamento vengono specificati ogni anno dalla Cancelleria vescovile.

### **5. Determinazione delle questue speciali**

#### **5.1**

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare alla Cancelleria vescovile la questua raccolta per le iniziative diocesane di carità del tempo di Avvento e del tempo di Quaresima, come pure in occasione delle seguenti sei Giornate ordinarie: 1. Giornata universale delle Migrazioni (gennaio); 2. Giornata diocesana del Seminario (gennaio); 3. Giornata universale per le opere della Terra Santa (venerdì santo); 4. Giornata nazionale per l'Università Cattolica del Sacro Cuore (aprile); 5. Giornata universale per la Carità del Papa (giugno); 6. Giornata universale Missionaria (ottobre).

#### **5.2**

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto sono tenuti a versare alla Caritas diocesana la questua raccolta in occasione delle eventuali Giornate straordinarie indette dal Vescovo diocesano per particolari eventi che richiedono urgente solidarietà, secondo quanto pubblicato sul sito internet della Diocesi di Cuneo.

#### **5.3**

Le questue raccolte per le iniziative diocesane di carità del tempo di Avvento e del tempo di Quaresima vanno versate entro 30 giorni rispettivamente dalla festa di Natale e dalla festa di Pasqua. Le questue raccolte in occasione delle Giornate vanno versate entro 90 giorni dalla celebrazione per quelle ordinarie ed entro 30 giorni dalla celebrazione per quelle straordinarie.

### **6. Inibizioni per gli enti inadempienti**

#### **6.1**

Gli enti soggetti all'Ordinario diocesano che non presentano il rendiconto amministrativo e/o non versano i tributi diocesani stabiliti nei tempi e nei modi qui indicati, non possono avere alcun nulla osta o licenza

o autorizzazione canonica, previsti nel Decreto generale ASAESOD, come pure non possono ricevere alcun contributo finanziario diocesano.

## 6.2

Le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici con regolari attività di culto che alla data del 31 marzo non hanno versato almeno i due terzi delle questue speciali di cui al punto 5 dell'anno solare precedente non possono ricevere alcun contributo finanziario diocesano.


## 7. Eccezioni

Eccezioni a queste norme saranno valide se concesse con un Decreto scritto *ad modum actus* del Vescovo diocesano, sentito all'occorrenza il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE, PROMULGAZIONE ED EFFICACIA

Le norme del presente decreto vengono promulgate in data odierna, con la pubblicazione sul sito internet della Diocesi di Cuneo e sul fascicolo di settembre 2014 della Rivista diocesana cuneese, ed entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2015.

Dato nel Vescovado  
in Cuneo, li 1 agosto 2014  
*Sant'Eusebio di Vercelli*



*Giuseppe Cavallotto*  
+ Giuseppe Cavallotto  
Vescovo

*E. Dotto*

don Elio Dotto  
Cancelliere vescovile

